

**FUTURA**Finanziato
dall'Unione europea
Next Generation EU**LA SCUOLA
PER L'ITALIA DI DOMANI**Ministero dell'Istruzione
e del Merito**Italiadomani**
Investimento strategico per il futuro

LICEO STATALE CLASSICO LINGUISTICO SCIENZE UMANE “F. DE SANCTIS”

Via Tasselgardo, 1 - c.a.p. 76125 – tel. 0883.481359 - Codice meccanografico BTPC210007 - Codice fiscale 92058830727

E-mail: btpc210007@istruzione.it pec: btpc210007@pec.istruzione.it – web: www.liceodesanctis.edu.it**TRANI**

Circolare n. 17

Trani, (fa fede la data del protocollo)

LICEO "F. DE SANCTIS"-TRANI
Prot. 0004780 del 15/09/2025
IV (Uscita)

Agli	Alunni
Ai	Genitori
Ai	Docenti
Al	DSGA
Al	Personale ATA
	Bacheca del registro elettronico
	Amministrazione trasparente
	<u>Sede</u>

OGGETTO: “Decreto Caivano” decreto-legge n. 123/2023, recante “Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale” – Procedimenti per inadempimento ed evasione obbligo scolastico e assenze ingiustificate degli studenti – Responsabilità genitoriale

Con la presente si comunica che l'entrata in vigore del decreto-legge n. 123/2023 noto come “Decreto Caivano”, recentemente convertito nella [Legge n. 159 del 13 novembre 2023](#) apporta modifiche significative all'articolo 114 del Testo Unico della Scuola (D.Lgs. 297/1994), introducendo una nuova disciplina riguardante l'esercizio dei poteri dei Sindaci e dei Dirigenti Scolastici, al fine di vigilare sull'adempimento dell'obbligo di istruzione.

In particolare, si evidenzia l'articolo 12, integrato con il comma 01, il quale rafforza il **rispetto dell'obbligo scolastico** e prevede **sanzioni più severe** per coloro che non adempiono a tale obbligo, ossia i genitori del minore o chiunque detenga la responsabilità genitoriale.

Inoltre, è stato introdotto nel **codice penale** l'articolo 570-ter che prevede **la reclusione fino a due anni in caso di inadempimento dell'obbligo di istruzione** (sono considerati inadempienti coloro che non iscrivono i figli a scuola nei tempi e con le modalità stabilite *ex lege*) e **la reclusione fino a un anno quando le assenze ingiustificate del minore durante l'anno scolastico siano tali da costituire elusione dell'obbligo scolastico** (costituiscono elusione dell'obbligo di istruzione le assenze ingiustificate **superiori a 15 giorni**, anche non consecutivi; la mancata frequenza di almeno un quarto del monte ore annuale personalizzato senza giustificati motivi).

È importante sottolineare che il decreto-legge n. 48/2023, convertito con modifiche dalla Legge n. 85/2023, ha introdotto al suo interno, all'articolo 2, il comma 3-bis, stabilendo che **“non ha altresì diritto all'Assegno di inclusione il nucleo familiare per i cui componenti minorenni non sia documentata la regolare frequenza della scuola dell'obbligo”**.

Adempimenti dei Coordinatori di classe

I docenti Coordinatori dovranno comunicare all'Ufficio Didattica i nominativi degli/delle studenti/studentesse assenti per più di 15 giorni, anche non consecutivi, nel corso di tre mesi (rilevazione trimestrale), senza giustificati motivi, rispetto ai quali dovrà essere inviata dal Dirigente Scolastico apposita comunicazione ai responsabili dell'adempimento dell'obbligo di istruzione, con la quale si chiederanno le relative giustificazioni, ove sussistano.

Adempimenti di legge del Dirigente Scolastico

Nel caso in cui lo/la studente/studentessa non riprenda la frequenza entro sette giorni dalla comunicazione al responsabile dell'adempimento dell'obbligo di istruzione o non giustifichi la mancata frequenza, il Dirigente Scolastico, a seguito dell'istruttoria dei docenti e dell'Ufficio Didattica, avviserà entro i sette giorni dalla suddetta comunicazione il Sindaco affinché questi proceda all'ammonizione del responsabile medesimo, invitandolo ad ottemperare alla legge. In ogni caso, costituisce elusione dell'obbligo di istruzione la mancata frequenza di almeno un quarto del monte ore annuale personalizzato senza giustificati motivi.

Adempimenti di legge del Sindaco

In caso di violazione dell'obbligo di istruzione, il Sindaco procede ai sensi dell'art. 331 del codice di procedura penale, a farne denuncia per iscritto presso le sedi competenti.

Per garantire il pieno rispetto di tali disposizioni, si richiede la collaborazione attiva dei genitori e del personale scolastico. I genitori sono invitati a vigilare sulle assenze dei propri figli e a fornire giustificazioni tempestive. I Coordinatori di classe sono tenuti a monitorare le assenze degli/delle studenti/studentesse e a segnalare alla Segreteria quelle non giustificate che superano i quindici giorni nell'arco di tre mesi.

Si confida nella piena collaborazione di tutti i membri della comunità scolastica per garantire il corretto adempimento dell'obbligo di istruzione.



Il Dirigente Scolastico
Prof. Nicola VALENTE

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93*